

XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Proposta di Modifica delle norme regolamentari e statutarie dell' O.C.F.

MOZIONE N. 8

Il comma 5 dell'Art. 6 prevede che la candidatura quale componente dell'OCF vada presentata a mani del Presidente del COA, mentre il Comma successivo prevede le modalità del procedimento elettivo e la gestione della relativa assemblea elettorale.

Il comma 7 prevede invece le modalità di espressione del voto dell'elettorato attivo.

Al fine di uniformare le modalità di candidatura e quelle di votazione a quanto previsto dalla legge professionale relativamente alla tutela di genere, e di non onerare eccessivamente il Presidente del COA Distrettuale, sarebbe opportuno prevedere che la stessa abbia i requisiti previsti per la candidatura all'Ordine, che vi sia il rispetto e che l'Assemblea elettorale venga presieduta dal Presidente dell'Unione Distrettuale se esistente.

Si propone pertanto di prevedere

- a) per la forma della candidatura all'OCF, le medesime formalità della candidatura all'ordine;
- b) per le modalità di votazione dell'elettorato attivo la votazione con di tutela del genere previste dalla Legge professionale attuale;
- c) che l'Assemblea elettorale, con i relativi incumbenti sia di competenza del Presidente dell'Unione Distrettuale.

Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo e l'introduzione di un comma 6 bis.